

Osservazioni sul recepimento della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente

MA I “REATI AMBIENTALI” CHE STANNO PER ESSERE RECEPITI DALLA DIRETTIVA EUROPEA, DOVE SONO NELLA LEGGE DI RECEPIMENTO?...

A cura del Dott. Maurizio Santoloci e della Dott.ssa Valentina Vattani

Dubbio: ma lo schema di decreto legislativo attualmente in discussione dà veramente piena attuazione alla Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente?

La Commissione europea – a suo tempo – ha osservato come la definizione dei reati ambientali varia notevolmente da uno Stato membro all'altro, talché in molti dei suddetti Stati (tra i quali è da annoverare senz'altro l'Italia) si deve rilevare come i livelli delle sanzioni siano assolutamente insufficienti e spesso inadeguati per evitare che le leggi per la protezione dell' ambiente vengano violate.

A tal proposito, la stessa Commissione, ha sottolineato come i reati ambientali comprendano una vasta serie di atti od omissioni che danneggiano o mettono in pericolo l'ambiente e la salute umana; esemplari al riguardo sono i casi di emissione illecita di sostanze pericolose nell'aria, nel suolo o nelle acque; la spedizione illegale di rifiuti o il commercio illecito di specie minacciate.

Questi reati, oltre ad avere effetti devastanti sull'ambiente e sulla salute umana, compromettono l'efficace attuazione della normativa comunitaria in materia di protezione dell'ambiente e della salute umana. Si è ritenuto, pertanto, necessario dover garantire che tali reati siano passibili di sanzioni efficaci, tra cui sanzioni penali per i casi gravi.

La Direttiva 2008/99/Ce all'art. 3 elenca in modo puntuale le attività che debbono costituire reato qualora siano illecite (e cioè violino gli atti legislativi elencati nell'allegato A alla direttiva 2008/99/Ce) e poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza, disponendo all'art. 5 che le sanzioni penali connesse a tali reati debbono essere “*efficaci, proporzionate e dissuasive*”.

Pertanto, ad esempio, è previsto che debbano essere sanzionati penalmente:

- a) *lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque **che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;***
- b) *la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), **che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;***
- c) *l'esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose **che provochi o possa provocare, all'esterno dell'impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;***
- d) *la produzione, la lavorazione, il trattamento, l'uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l'importazione, l'esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose **che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;***

Come si può vedere la direttiva elenca tutta una serie di azioni la cui punibilità dipende dal fatto che esse – oltre a violare le disposizioni di legge - **arrecano (o possono arrecare) un grave pregiudizio all'ambiente e/o alle persone.**

Il nostro ordinamento giuridico nazionale attualmente sanziona gran parte delle condotte contemplate dalla direttiva 2008/99/CE, tuttavia le violazioni riguardano **aspetti formali** (ad esempio: le sanzioni relative agli scarichi di cui all'art. 137 ove si punisce non il danno ambientale causato sul corso d'acqua, ma il non rispetto dei limi tabellari fissati dalla legge o l'assenza di autorizzazione; altro caso le sanzioni in materia di gestione dei rifiuti che sono quasi tutte legate ad aspetti formali, come l'assenza di autorizzazione o la errata compilazione di registri e formulari, etc.). Peraltro nel campo ambientale il nostro ordinamento prevede illeciti puniti per lo più con reati/contravvenzioni e molto spesso con sanzioni amministrative. Tutte queste fattispecie non prendono in considerazione il danno recato all'ambiente o alle persone come, invece, prevede la Direttiva.



Non va sottovalutato questo punto, perché la nostra legislazione ambientale è spesso di pura facciata formale e crea illeciti altrettanto di pura forma e non di sostanza (troppo spesso sanzioni amministrative ed altre volte modesti reati/contravvenzione). Tipico esempio è il campo degli scarichi illeciti dove – al di là di tante belle parole – possiamo affermare che nel nostro attuale sistema giuridico non abbiamo una normativa vera e sostanziale contro l'inquinamento idrico ma solo regole per gestire gli scarichi e sanzioni per chi non rispetta queste regole. Non "Inquina" chi inquina realmente, ma chi non rispetta le regole formali per inquinare. Il che è ben diverso dalle norme sostanziali di danno sull'ambiente.¹

¹ Dal volume **"Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale" 2011** - di Maurizio Santoloci (Diritto all'ambiente – Edizioni - www.dirittoambientedizioni.net): " (...) La parte terza del testo unico ambientale, dopo aver espresso e delineato una serie di apparentemente importanti principi finalizzati agli obiettivi di tutela giuridica delle acque, poi in sede sanzionatoria si rivela un gigante dai piccolissimi piedini d'argilla. Infatti, tutto il sistema sanzionatorio è meramente formale e non prevede alcun principio sostanziale, e nel contempo è impostato solo su sanzioni sostanzialmente depenalizzate o - al massimo - micropenalizzate con effetto deterrente repressivo praticamente irrilevante. Ma, il dato più significativo da sottolineare è il fatto che in tutta questa disciplina giuridica praticamente non esiste un reato sostanziale di inquinamento idrico!

Infatti, una attenta lettura degli articoli che riguardo le sanzioni (anche penali) di questa parte terza del T.U. evidenzia come non è previsto nessun reato diretto e specifico di danno ambientale per chi inquina un corso d'acqua pubblico. Manca - infatti - una sanzione penale di tipo sostanziale che vada ad affrontare il deterioramento delle acque, e dunque possiamo affermare (purtroppo senza il timore di essere a tutt'oggi smentiti) che nella norma in questione, al di là dei bei propositi politici ed amministrativi enunciati in corso di tutto il testo nella parte terza, poi alla fine manca la sanzione principale e cioè una previsione specifica di punibilità per chi inquina sostanzialmente le acque o i terreni.

Si veda, al riguardo, che il reato più importante considerato come di "inquinamento idrico" nella terminologia comune in realtà è soltanto un illecito di pura forma che non punisce chi inquina, ma chi non rispetta le regole per inquinare stabilite nella stessa norma; infatti si tratta di un reato (ma in alcuni casi anche di un blando illecito amministrativo) che viene applicato non a chi ha danneggiato un corso d'acqua pubblico inquinandolo, ma a chi ha riversato le proprie acque di scarico su un corpo ricettore (così la legge definisce le nostre preziose acque pubbliche...) non rispettando i livelli tabellari per "inquinare legalmente" stabiliti dalla norma stessa. La quale norma, non proibisce l'inquinamento idrico ma lo regola, stabilendo in modo politico-amministrativo dei parametri di massima accettabilità dei singoli elementi inquinanti; la sanzione scatta - dunque - non quando si inquina nel senso di comune percezione sociale, ma soltanto quando si "inquina" senza rispettare le regole per inquinare, atteso che la norma non proibisce l'inquinamento ma lo regola, stabilendo dei parametri (naturalmente politici e modificabili dal legislatore secondo criteri di volta in volta variabili) entro i quali l'inquinamento (anche quello di forte impatto ambientale) è ritenuto legale dal sistema giuridico, mentre soltanto se vengono superati quei limiti - stabiliti appunto nelle tabelle allegata alla parte terza - allora scattano gli illeciti. Ma la prova di tali reati (o spesso illeciti amministrativi) non va individuata e trovata sul corso d'acqua inquinato, bensì nel pozzetto di ispezione situato sullo scarico aziendale prima che questo riversi le acque reflue sul corpo ricettore. Il che è altamente significativo della natura, portata e finalità di questo tipo di sanzioni che sono collegate esclusivamente alle regole formali di disciplina dello scarico e totalmente estranee agli eventuali danni ambientali che quelle acque di scarico hanno magari provocato sul corso d'acqua (non a caso definito dalla norma "corpo ricettore").

La sanzione non punisce l'inquinamento ma un comportamento... Dunque, ad esempio, se uno scarico di un insediamento zootecnico riversa i propri liquami sulle acque di una preziosa zona umida d'interesse internazionale protetta dalla convenzione di Ramsar, provocando uno stato di alterazione delle acque medesime con l'ammoniaca contenuta nei reflui, al momento del controllo, se si agisce esclusivamente entro il contesto della parte terza del decreto 152/06, sarà totalmente inutile andare a fare i prelievi sulle acque in questione,

Questa situazione ha portato la giurisprudenza ad elaborare i c.d. “reati satelliti”² che sono – di fatto – un diritto virtuale vivente, parallelo a quello ufficiale, e su tali reati si basa la potenzialità operativa delle forze di polizia e della magistratura per contrastare i grandi crimini in materia di inquinamento idrico e da rifiuti, ma anche edilizi ed a danno della fauna protetta. Quindi affermare che oggi varare reati ambientali (delitti) nel nostro ordinamento giuridico sarebbe stato inutile o “aggiuntivo” in quanto già esistono, significa presentare teorie di pura astrazione senza alcun collegamento con la realtà concreta delle cose.

Se domani la giurisprudenza della Cassazione dovesse ripensarci ed azzerare tutti in blocco i “reati satelliti” nel campo ambientale (che sono gli unici reati seri che abbiamo oggi per contrastare tutti i crimini ambientali) di fatto resteremmo con un mano quattro sanzioncine depenalizzate o micropenalizzate di facciata (contravvenzionali e molte anche obblazionabili) che non servirebbero a nulla: come contrastare una leucemia con l’aspirina.

perché tali reperti sono assolutamente ininfluenti ai fini degli illeciti previsti in tale norma; sarà invece necessario andare ad effettuare i campionamenti nel pozzetto d’ispezione situato lungo la linea dello scarico prima che i liquami vengano riversati nella zona umida; se all’esito delle analisi successive l’ammoniaca contenuta in quelle acque di scarico risulterà contenuta entro i parametri specifici previsti per tale elemento dalla tabella allegata alla parte terza del T.U. ambientale, lo scarico risulterà perfettamente regolare ed alla norma in questione non interessa nulla degli effetti di quella ammoniaca sugli equilibri ambientali della zona umida, perché tale sostanza sarà formalmente e asetticamente “in tabella”. Scatterà una sanzione soltanto se il parametro ammoniaca verrà invece superato e tale dato sarà evidenziato in sede di laboratorio. Ma l’illecito, comunemente ritenuto come di “inquinamento idrico” in realtà - come appare evidente - è una mera sanzione formale per non aver rispettato una regola per “inquinare legalmente”. E non certo una sanzione per il danno sostanziale sulle acque il cui dati resteranno totalmente estranei al relativo procedimento. Dunque, oggi nell’ottica antiquata della norma in esame non inquina chi inquina realmente, ma inquina chi non rispetta le regole stabilite al momento dalla legge per inquinare. È logico poi che le tabelle possono essere modificate secondo il momento politico, e dunque nel caso di esempio da manuale sopra riportato potrebbe accadere che il parametro ammoniaca nella tabella specifica potrebbe essere modificato dal legislatore è pertanto diventare più permissivo o più restrittivo secondo la decisione politica del momento; di conseguenza quello che è “inquinante” oggi potrebbe non esserlo domani o - viceversa - si potrebbe verificare l’ipotesi inversa. E del resto la Corte di Cassazione fin dalla normativa pregressa (che riportava lo stesso vizio di origine) ha individuato con esattezza questo problema: “Il reato di cui all’art. 51 del D.L.vo 17 maggio 1999, n. 152, costituisce reato di pericolo, che prescinde dalla prova concreta di un danno. L’inquinamento è considerato presunto dal legislatore allorché siano stati superati determinati valori limite di emissione: al di sotto dei limiti l’inquinamento è ritenuto accettabile dal sistema legale, mentre quando sia superata la soglia di accettabilità viene commesso il reato.” (Cassazione penale - Sez. III - sentenza del 21 febbraio 2000, n. 1928). (...)”.

² “**Reati satelliti**” è una definizione editoriale ideata da Diritto all’ambiente e protetta da copyright riservato, con la quale si vuole indicare in modo figurativo tutti quei reati in materia di inquinamento idrico che non sono espressamente previsti nel sistema sanzionatorio della parte terza del T.U. ambientale, ma sono stati storicamente creati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione valorizzando reati del Codice penale, applicandoli appunto in modo “satellite” ed integrativo rispetto alla normativa ambientale (ad esempio il reato di danneggiamento aggravato di acque pubbliche previsto dall’art. 635, secondo comma, n. 3, c.p.).

Ecco dunque che in questo quadro ed in questo contesto, per rispettare il vero spirito della Direttiva sarebbe stato necessario, dunque, mettere mano al sistema dei reati contro l'ambiente con la previsione come "delitti" delle forme più gravi ed il loro inserimento nel codice penale. Dato che comunque oggi non esistono...

Il decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, invece, non prende affatto in considerazione tutte le attività elencate all'art. 3 della stessa direttiva, ma si limita – da una parte - ad introdurre nel codice penale solo due nuove fattispecie di reato, sempre sanzionate peraltro in via contravvenzionale: l'articolo 727-bis (*Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette*) e l'articolo 733-bis (*Danneggiamento di habitat*), e dall'altra a prevedere una disciplina della responsabilità delle persone giuridiche introducendo in seno al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 l' articolo 25-decies, rubricato "Reati ambientali". Ma gli altri "reati ambientali" previsti dalla Direttive dove sono nella legislazione di recepimento? A nostro avviso da nessuna parte. Semplicemente non sono recepiti.... Dunque, a nostro avviso, tanto rumore per nulla. Sono decenni che il nostro sistema giuridico non riesce ad approvare – legislazione dopo legislazione – i delitti ambientali nel Codice Penale. E temiamo che anche questa volta il tutto si traduca in un nulla di fatto. A parti i due c.d. "reati ambientali" previsti da tale normativa di riferimento e sui quali ci siamo già espresso su queste pagine mettendo in rilievo il carattere non solo modesto ma addirittura regressivo delle relative previsioni di disciplina.³

³ **Ma i "reati ambientali" che stanno per essere varati sono seri o di pura facciata? Ad esempio, per il "danneggiamento di habitat" e la fauna selvatica ci sorge qualche dubbio...** A cura del Dott. Maurizio Santoloci (su www.dirittoambiente.net 19 maggio 2011): "In questi giorni si stanno creando grandi aspettative sul pacchetto dei "reati ambientali" che stanno per essere varati sulla base dello schema di decreto legislativo recante: *"Attuazione delle direttive 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni"*. Sembra che ci saranno grandi novità. Ma saranno veramente novità serie o si tratterà dell'ennesimo provvedimento di pura facciata? Certo che alcuni segnali non sono tra i più incoraggianti. Vediamone un paio.

Molti stanno commentando con grande entusiasmo l' **articolo 733-bis (Danneggiamento di habitat) che sarà inserito nel Codice Penale**, il quale punisce con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro *"Chiunque distrugge o comunque deteriora in modo significativo un habitat all'interno di un sito protetto"*. Grande novità? Ne siamo sicuri? Vediamo.

Si tratta non di un delitto ma di una modesta contravvenzione. E già questo è fortemente deludente. Per i "non addetti ai lavori" nel campo penale ed in sintesi banale ed estrema: i delitti sono reati importanti, puniti più severamente, che si prescrivono in tempi più lunghi e prevedono conseguenze non solo sanzionatorie ma anche procedurali molto più penetranti; le contravvenzioni sono reati meno importanti, puniti molto meno severamente, che si prescrivono in tempi più brevi e prevedono conseguenze non solo sanzionatorie ma anche procedurali molto più modeste.

Quindi, scegliere una contravvenzione anziché un delitto per chi crea un "danneggiamento di habitat" è già un segnale di forte deregulation e oggettiva prova che si tende a considerare tale evento di danno sull'ambiente come "reato minore" (minore comunque, come gravità, del furto di un paio di calzini sul banco del supermercato che è un delitto...). Poi: non si applica ovunque, ma sono in determinate aree di "siti protetti". Il che significa che



non è una norma di portata generale su tutto il territorio. Se il “danneggiamento di habitat” avviene in un’area che magari è pregiata sotto il profilo ambientale, ma che non rientra tra i “siti protetti”, non si applica questo già modesto reato contravvenzionale. Ma vediamo, come esempio pratico, questo nuovo reato applicato all’importante campo degli inquinamenti idrici, dove certamente il “danneggiamento di habitat” è frequente e grave. Va premesso che oggi, tutto sommato, i “reati satelliti” creati dalla giurisprudenza consentono un ricorso sistematico ai reati “ordinari” del Codice Penale applicati poi al settore ambientale. Basti pensare al reato di “disastro ambientale innominato” che, dopo anni di inutili promesse politiche e legislative, è stato “creato” dalla Cassazione (Sez. III – sentenza del 29 febbraio 2008 n. 9418) sulla base di una lettura più attuale del “normale” art. 434 del Codice Penale applicato al caso delle grandi devastazioni ambientali. Una norma – comunque - efficace, la cui applicazione sta creando positivi effetti deterrenti e repressivi in ordine a gravi crimini ambientali. Questa dei “reati satelliti” è una storia importante, che ha creato ed assestato un diritto virtuale ma vivente di delitti importanti a tutela dell’ambiente e della salute pubblica con funzione di fatto supplente a norme legislative inefficaci o addirittura - come in questo caso - del tutto inesistenti (come inesistete è ancora oggi nel nostro sistema giuridico – nonostante tante belle chiacchiere – il reato di danno ambientale, che resta solo una procedura risarcitoria amministrativo/civilistica ma priva di fattispecie penale specifica...).

Così per il danneggiamento di beni ambientali, in particolare delle acque pubbliche. E proprio su tale importantissimo tema mi sovviene un dubbio leggendo questo recepimento della Direttiva in questione. Dunque, oggi è incontestabile che sulla base di una giurisprudenza granitica e storica nei casi di grandi e gravi inquinamenti idrici di acque pubbliche (fiumi, laghi, mare) al di là delle irrisorie sanzioni previste dal D.Lgs n. 152/06 parte terza per chi viola i regimi tabellari (non esiste ancora un reato di inquinamento idrico diretto e specifico a livello sostanziale...), si applica il reato di cui all’art. 635/II° comma n. 3 del Codice Penale (danneggiamento aggravato di acque pubbliche).

Attenzione. Si tratta di un reato-delitto, punito nella ipotesi aggravata che stiamo esaminando con una pena minima di sei mesi di reclusione (fino poi a tre anni di reclusione come pena massima).

Dunque un reato grave ed importante. In caso di condanna, ipotizzando una sentenza con pena minima e concessione di attenuanti generiche si può arrivare a quattro mesi, non oltre; con il patteggiamento la pena minima può essere di quattro mesi di reclusione, e concedendo anche le attenuanti generiche si può arrivare a 80 giorni, non oltre. Dunque un effetto di pena forte e significativo anche nei casi minimi. Oggi in qualunque habitat, protetto o no, soggetto a vincolo o no, situato nei parchi e fuori dei parchi, e dunque ovunque, chi danneggia un corso d’acqua pubblico con l’inquinamento idrico o altro intervento che crea danno importante, va incontro a questo tipo di delitto.

Vediamo la “grande novità” in arrivo: l’ **articolo 733-bis (Danneggiamento di habitat) che sarà inserito nel Codice Penale**, il quale punisce con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3.000 euro “*Chiunque distrugge o comunque deteriora in modo significativo un habitat all’interno di un sito protetto*”. Dunque, per fare un paragone, come abbiamo sopra accennato, si tratta non di un reato-delitto ma di un reato-contravvenzione. E già questo basterebbe a documentare come siamo ancora nei “reati minori”... Poi la pena: non c’è minimo, ed è prevista solo la pena massima; il che significa che il minimo è cinque giorni di arresto... (arresto, non reclusione, si badi). Il che significa che in teoria in caso di condanna o di patteggiamento comunque il responsabile può sperare di essere condannato a cinque giorni di arresto (trasformando poi con la conversione della pena i cinque giorni in ammenda arriviamo che il grande disastro ambientale può venire a “costare” in tutto € 250,00 x 5 = € totale € 1.250,00 che possono anche essere rateizzate).

Ma non basta. La norma è chiara: si applica solo se il fatto è commesso *all’interno di un sito protetto*. Il che significa – mi sembra – che se siamo *fuori di un sito protetto* non si applica (e dunque se si opera un danneggiamento di habitat ma quel territorio non è sito protetto, non si applica nulla...). Non mi sembra – francamente – un grande passo avanti. E speriamo che - invece - non sia un grande passo indietro. Perché resta da chiedersi, a questo punto, ad esempio in caso di danno su un corso d’acqua pubblico cosa succederà nella giurisprudenza nella rinnovata relazione tra questo “reato ambientale” specifico (modesta contravvenzione limitata ad aree protette) ed il già citato “reato satellite” storico del danneggiamento aggravato di acque pubbliche (delitto importante che si applica ovunque).



Dunque, riepilogando: oggi su tutto il territorio nazionale, aree protette o no, chi danneggia l'habitat di acque pubbliche viene perseguito con il grave reato di cui all'art. 635/II° comma Codice Penale. Domani: chi danneggia l'habitat di acque pubbliche in un sito protetto viene perseguito con il minore reato di cui al futuro art. 733/bis Codice Penale (reato contravvenzione). Quindi una deregulation notevole, peraltro dentro un'area protetta. E fuori dell'area protetta? Ipotesi A: si continua ad applicare il "vecchio" all'art. 635/II° comma Codice Penale (dato che il nuovo art. 733/bis non trova lì applicazione); in tale ipotesi lo stesso corso d'acqua "danneggiato" nel percorso fuori area protetta vede il responsabile andare incontro ad un reato-delitto (pena minima sei mesi di reclusione) e dentro l'area protetta ad un reato-contravvenzione (pena minima cinque giorni di arresto)... Singolare, no? Oppure ipotesi B: si dirà che a questo punto il reato di cui all'art. 635/II° comma Codice Penale ("reato satellite" non ufficiale creato in modo virtuale dalla giurisprudenza nel campo ambientale) non si può più applicare perché sovrammodulato dal nuovo art 733/bis che è specifico. In tal caso bell'affare: viene eliminato alla radice il reato più importante utilizzato fino ad oggi per contrastare i grandi danni ambientali sulle acque pubbliche, sostituito in cambio da una contravvenzioncina con minimo cinque giorni di arresto (trasformabili in € 1.250,00 di ammenda rateizzabili) e che si applica solo nei siti protetti; per le acque pubbliche fuori dei siti protetti questo nuovo reato di "danneggiamento di habitat" non si applica. Amen.

Non mi sembra - francamente ed al di là di tante chiacchiere - una grande svolta giuridica per la tutela penale dell'ambiente. Spero di sbagliarmi, e ne sarò lieto.

Altro caso, la fauna selvatica. Qui non è solo un'idea mia. Vediamo il seguente comunicato-stampa: "Schema di decreto legislativo prevede abbassamento delle pene per chi uccide orsi, lupi, foche monache, cicogne lav: governo non dia via libera al provvedimento, ministri brambilla e frattini si oppongono Uccidere un animale di una specie in estinzione costerà meno. I responsabili, oggi puniti a seconda della specie, dall'orso al lupo, dalla cicogna alla foca monaca, dallo stambecco al camoscio d'Abruzzo, da due mesi ad un anno di arresto e l'ammenda da 750 a 6000 euro, rischieranno da uno a sei mesi o in alternativa l'ammenda fino a 4000 euro. Commerciano questi animali?

Si rischierà nulla, nonostante quanto previsto dalla Direttiva europea 99 del 2008 per il cui recepimento l'Italia è già oltre il limite massimo di tempo previsto da Bruxelles. Sono questi gli incredibili effetti dello Schema di Decreto Legislativo proposto dal Ministro dell'Ambiente Prestigiacomo che, all'esame oggi e domani solo per parere nelle Commissioni Giustizia, Ambiente e Politiche Europee della Camera, tornerà al Governo per la valutazione finale. "C'è tempo e modo per intervenire sul merito del provvedimento formalmente intitolato "sulla tutela penale dell'ambiente" e che invece, ad oggi, è una tutela penale per i bracconieri e se non verrà cambiato porterà l'Italia davanti alla Commissione Europea - ha dichiarato Gianluca Felicetti, presidente della LAV - siamo riusciti un anno fa a cancellare la prospettata deregulation venatoria con il disegno di legge Orsi che voleva dare il fucile ai sedicenni, ma la sua richiesta di diminuzione delle pene, cacciata dalla porta del Parlamento, è rientrata dalla finestra grazie al Ministro Prestigiacomo che speriamo non vorrà passare alla storia come Ministro della distruzione dell'ambiente. Confidiamo nel pronto intervento dei Ministri Frattini e Brambilla e dei parlamentari per il rispetto degli animali e della legalità".

Bene, comunicato del tutto condivisibile. Numeri e articoli di legge alla mano è esattamente così... Non solo. Ma tutte queste nuove sanzioni sono obblazionabili ai sensi dell'art. 162 e 162/bis Codice Penale perché punite solo con ammenda oppure con arresto alternativo all'ammenda.

Anche qui per i "non addetti ai lavori" nel campo penale ed in sintesi banale ed estrema: obblazionare significa che prima del processo penale o del decreto penale di condanna il responsabile può chiedere di essere ammesso a pagare una somma in via amministrativa (art. 162 C.P. terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa per i reati puniti con sola ammenda; art. 162/bis la metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa per i reati puniti con pena dell'arresto alternativa all'ammenda). Il che significa, in pratica, che per le contravvenzioni che prevedono la pena dell'ammenda, ce la caviamo pagando in via amministrativa la terza parte del massimo dell'ammenda prevista; laddove invece tale reato contravvenzione prevede (di facciata) la pena dell'arresto o dell'ammenda, di fatto l'arresto scompare e pagando la metà del massimo dell'ammenda in via amministrativa esco fuori del penale. I ambedue i casi il reato si estingue, il che significa che il penale viene completamente cancellato. Di fatto, si tratta

Pertanto, oggi ritenere che stiamo veramente per annoverare nel nostro sistema giuridico un pacchetto di reati ambientali è del tutto fuorviante, dato che poi di fatto nella norma di recepimento non troviamo nulla di efficace e deterrente contro i grandi e medi crimini ambientali... Dunque riteniamo che il nostro dubbio iniziale si legittimo: ma i "reati ambientali" che stanno per essere recepiti dalla Direttiva europea, dove sono nella legge di recepimento?...

Maurizio Santoloci e Valentina Vattani

Publicato il 21 maggio 2011

Questi ed altri argomenti verranno trattati nel seminario



le norme procedurali penali applicate alla normativa ambientale alla luce del T.U. ambientale revisionato con il D.lgs n. 205/10 ed il SISTRI. Accenni in ordine ai futuri reati ambientali approvati posti dal recepimento della Direttiva 2008/99/CE

Roma – 24 giugno 2011 - Centro Congressi “Gli Archi” – Largo S. Lucia Filippini n. 20

Docente: Dott. Maurizio Santoloci

PER INFORMAZIONI : <http://seminario.dirittoambiente.net/>

di sanzioni amministrative spacciate per penali a livello di pura forma: ditemi chi una volta denunciato non sceglie di pagare quattro soldi in via amministrativa per esonerarsi dalla sanzione penale anche detentiva... E stiamo parlando di fauna protetta....

Non solo. Ma oggi a carico dei bracconieri responsabili di uccisioni di animali protetti si può ancora applicare il “reato satellite” del “furto venatorio” che consente di denunciare (ed a volte arrestare) tali soggetti con l'imputazione del reato di furto aggravato (reato-delitto) ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato (del quale fa parte la fauna selvatica).

Dopo l'emanazione di tali sanzioni specifiche sarà ancora applicabile tale ulteriore ed importante “reato satellite”? E sono solo due esempi. Ma a questo punto siamo veramente sicuri che questa grande innovazione dei cosiddetti “reati ambientali” ci faccia fare un passo avanti e non una decina di passi indietro?”.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)